

COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO N. 30 DEL 05.03.2020

Oggetto: Costituzione in giudizio, mediante difesa diretta ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., nel procedimento promosso innanzi al Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro – R.G. 34565/19.

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “*Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “*Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici*”, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell'8 luglio 2002;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati con Decreti Interministeriali dell'1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*” ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il “*Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA*”;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del “*Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017*”, nel quale vengono stabilite le modalità di prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal *Piano* sopracitato e che integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2019 al n. 881, con il quale il cons. Gian Luca Calvi è stato nominato Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 dicembre 2019, con il quale è stato rinnovato al Cons. Gian Luca Calvi “*per ulteriori sei mesi e comunque non oltre la nomina degli organi di amministrazione*” l'incarico di Commissario straordinario del CREA conferito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019;

VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell'8 marzo 2019, con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. del CREA ed i successivi Decreti con i quali sono stati disposti decorrenza e rinnovi dell'incarico e da ultimo il Decreto Commissariale del 20 dicembre 2019 n. 106 di proroga al 30 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe;

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c. recante n.r.g. 34565/2019 depositato presso il Tribunale di Roma – Sezione lavoro – con il quale il ricorrente chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare illegittima, e comunque disapplicare, la delibera del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) relativa alla pubblicazione degli elenchi degli stabilizzandi in data 13 dicembre 2018 nella parte in cui è stata disposta la assunzione in ruolo del ricorrente Dott. ... *omissis* ..ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 con decorrenza 1.1.2019 nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca – VI livello professionale anziché nel profilo di Ricercatore – III livello professionale; b) dichiarare illegittimo, e comunque disapplicare, il Decreto del CREA dell'1.6.2018 di indizione della procedura di stabilizzazione del personale non dirigente ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 nella parte in cui la previsione contenuta nell'art. 2, comma 2, lett. c), ha delimitato e circoscritto i requisiti per la stabilizzazione alla maturazione di tre anni di servizio nel periodo 1.1.2010-31.12.2017 svolti solamente presso il CREA e/o strutture ed enti in esso confluiti incorporati; c) accertare e dichiarare che, in applicazione del principio di assorbimento fissato dal CREA nel decreto dell'1 giugno 2018 di adozione dell'Avviso per la costituzione degli elenchi del personale precario del CREA ai fini della stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017, il ricorrente dott. ... *omissis* ... doveva – e deve- essere inquadrato in ruolo a tempo indeterminato con decorrenza 1.1.2019 nel profilo di ricercatore III° livello professionale; d) in subordine, disporre che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria convochi la Commissione per la verifica e valutazione del possesso dei requisiti di stabilizzazione al fine della verifica del profilo e livello di assegnazione di stabilizzazione del dott. ... *omissis* ... ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 con decorrenza 01.01.2019 in considerazione dello svolgimento della attività di ricercatore presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per i periodi dall'1.01.2010 al 31.12.2011; e) condannare il convenuto Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) al pagamento al ricorrente dei compensi e spese del giudizio, da distrarsi in favore del suo difensore e procuratore antistatario”;

VISTA la nota acquisita al prot. CREA n. 53547 del 09.12.2019 con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato all'Ente che la controversia rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 417 bis c.p.c., e che non sembrano sussistere particolari ragioni che giustifichino il patrocinio della difesa erariale;

VISTO l'art. 417 bis del codice di procedura civile;

VISTA il rapporto informativo predisposto dall'Ufficio reclutamento e relazioni sindacali dell'Amministrazione centrale del CREA, prot. n. 6562 del 04.03.2019;

CONSIDERATO, pertanto, che l'Amministrazione ritiene non meritevoli di accoglimento né in fatto né in diritto le istanze di parte ricorrente;

VALUTATA l'opportunità di procedere alla costituzione in giudizio per i motivi sopra esposti;

DECRETA

a) di costituirsi nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – recante R.G. n. 34565/2019 e la cui prima udienza è fissata al 13 marzo 2020, h. 10:45;

b) di stare in giudizio per il tramite del Direttore Generale f.f. Dott. Antonio Di Monte (c.f.) conferendogli il potere di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché ogni più ampia facoltà, ivi espressamente comprese quelle di rinunciare agli atti, conciliare e transigere.

Commissario straordinario
Cons. Gianluca Calvi